

Pubblicato il 05/04/2018

N. 00133/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00248/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 248 del 2018, proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà dei genitori e rappresentanti legali del figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Sina e dall'avv. Omar Cantaluppi, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo e domicilio fisico presso l'Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3

contro

- il Comune di Lovere – Area Affari Generali – Ufficio servizi alla persona, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ponte, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo e domicilio fisico presso l'Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3;
- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e

difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Brescia, alla via Santa Caterina n. 6

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 3954 del 12 marzo 2018, emesso dal Comune di Lovere, comunicato ai ricorrenti in pari data.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, nonché del Comune di Lovere;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I termini della presente controversia sono i seguenti:

- i ricorrenti, genitori del minore -OMISSIS- ed esercenti la relativa potestà, hanno iscritto il proprio figlio alla frequenza -OMISSIS-;
- in data 7 settembre 2017, al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di copertura vaccinale e di consentire pertanto al proprio figlio di poter frequentare l'asilo nido, consegnavano alla Direzione Scolastica la richiesta, dagli stessi inoltrata a mezzo lettera racc. A/R in data 6 settembre 2017 alla A.S.L. di competenza al fine di sostenere un colloquio inerente l'obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 73/2017, convertito, con modificazioni dalla legge 119/2017;
- la direzione -OMISSIS- ammetteva il piccolo -OMISSIS- alla frequenza della scuola;

- in data 6 marzo 2018, la Direzione Scolastica comunicava ai ricorrenti la necessità di regolarizzare la posizione del figlio, quanto all'assolvimento dell'obbligo vaccinale;
- in data 12 marzo 2018, il Comune di Lovere, con il provvedimento impugnato, comunicava ai ricorrenti il diniego all'accesso del minore all'asilo nido comunale, attraverso il richiamo alla normativa asseritamente violata (art. 3 della legge 119/2017), nonché a mente delle circolari congiunte M.I.U.R. e Ministero della Salute del 27 febbraio 2018, della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia del 1° marzo 2018, aventi ad oggetto le indicazioni operative di applicazione delle norme di cui si richiamava l'applicazione;
- nel provvedimento impugnato, in particolare, si dava conto della *“mancata presentazione entro il termine del 10 marzo della documentazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale, attestante di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, in base al piano vaccinale, e che la somministrazione di queste sia stata fissata successivamente al 10 marzo 2018; ovvero mancata presentazione della documentazione attestante l'esonero della stessa”*.

2. Con il presente mezzo di tutela è stata sostenuta l'illegittimità dell'avversato provvedimento per *violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge 119/2017. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento oggetto del presente ricorso.*

Dall'analisi del combinato disposto delle disposizioni epigrafe, emergerebbe, ad avviso della parte ricorrente, che:

- il termine del 10 marzo 2018, per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, riguarda esclusivamente coloro che all'inizio dell'anno scolastico (ovvero entro il 10 settembre 2017 o il 31 ottobre 2017) hanno utilizzato lo strumento dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- lo stesso termine non può, diversamente, trovare applicazione nei confronti di chi abbia presentato la richiesta di vaccinazione, ovvero la richiesta di colloquio ai fini della vaccinazione, secondo quanto previsto dall'art. 3

comma 1: a carico di costoro non sussistendo alcun ulteriore onere, se non quello di attendere l'esito dell'iter avviato con l'Azienda Sanitaria, che dovrà concluderlo entro la fine dell'anno scolastico in corso (art. 3 n. 1 della legge 119/2017).

3. Quanto sopra posto, possono sulla vicenda contenziosa all'esame evidenziarsi, con riferimento alla sollecitata tutela cautelare, le seguenti circostanze:

3.1 parte ricorrente ha sollecitato presso la competente struttura sanitaria, con nota del 6 settembre 2017, la fissazione di un appuntamento per la vaccinazione del minore;

3.2 la convocazione da parte della A.S.S.T., avvenuta in data 12 ottobre 2017 per il successivo giorno 30 novembre 2017, non ha avuto esito;

3.3 in ordine a tale convocazione, parte ricorrente assume di non aver ricevuto la relativa comunicazione; né agli atti del giudizio risulta presente evidenza documentale diversamente attestante la ricezione, da parte dei sigg.ri -OMISSIS-, dell'atto di che trattasi;

3.4 in data 13 marzo 2018, è stato agli stessi inviato ulteriore invito, tramite lettera raccomandata, per una nuova convocazione presso la struttura sanitaria, prevista per il giorno 30 marzo 2018;

3.5 con nota in data 27 marzo 2018, parimenti inviata a mezzo raccomandata A.R., gli odierni ricorrenti rivolgevano alla A.S.S.T. di Bergamo richiesta di chiarimenti relativamente ai vaccini proposti, alle informazioni epidemiologiche, alla sicurezza ed alle reazioni avverse, alle componenti dei vaccini ed all'attuale calendario vaccinale.

4. La richiesta di informazioni di cui all'ultimo alinea del precedente punto 3. si dimostra sussumibile nel novero degli obblighi informativi disciplinati dall'art. 2 del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito in legge 31 luglio 2017 n. 119 (il cui comma 1 stabilisce che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi*

della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria”).

5. Se, quindi, la richiesta anzidetta si dimostra coerente con le previsioni legislative dettate in materia di adempimento dell'obbligo vaccinale, va peraltro rilevato che:

5.1 impregiudicato l'assolvimento, da parte della competente struttura sanitaria, della sollecitazione informativa come sopra alla stessa rivolta;

5.2 in ogni caso – in disparte la valutazione in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie (e, quindi, al corretto ambito applicativo ed alla connessa estensione soggettiva delle previsioni dettate dagli artt. 3 e 5 del decreto legge 73/2017), segnatamente con riferimento alla scadenza del termine del 10 marzo 2018 – l'obbligo di che trattasi rivelando carattere di ineludibile attuazione;

5.3 parte ricorrente non ha in alcun modo contestato (nell'ambito del presente mezzo di tutela; così come nel quadro dell'acquisita documentazione riguardante le interlocuzioni intercorse con la A.S.S.T. di Bergamo e con l'Amministrazione comunale di Lovere):

- la previsione legislativa dell'obbligo stesso;
- né, tanto meno, la compatibilità costituzionale delle previsioni dettate dal decreto legge 73/2017;

piuttosto, limitandosi a sottolineare l'illegittimità dell'avversata determinazione comunale in ragione della sostenuta inapplicabilità alla concreta fattispecie delle indicazioni di cui all'art. 5 del decreto stesso.

6. Conseguentemente, all'assolvimento dell'obbligo informativo, dovrà necessariamente seguire il completamento del percorso vaccinale dalla stessa

parte ricorrente avviato con il manifestato intendimento di sottoporre il minore alle prescritte vaccinazioni; ed ulteriormente – quantunque *per facta concludentia* – dalla stessa confermato proprio con la richiesta di informazioni rivolta alla A.S.S.T. di Bergamo in data 27 marzo 2018 (rispetto alla quale, si rivela logicamente incompatibile un eventuale dissenso rispetto alla sottoposizione del minore stesso alle vaccinazioni previste dalla vigente normativa).

7. Per effetto di quanto sopra osservato:

- nel quadro della evidente esigenza che il percorso vaccinale giunga a completamento
- ed in ragione della rilevanza che quanto di seguito indicato è suscettibile di assumere ai fini del decidere

dispone il Collegio che la A.S.S.T. – Agenzia Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est – Sede di Lovere, nella persona del responsabile del Distretto Est Provincia, provveda alla rinnovata convocazione dei genitori del minore, odierni ricorrenti, ai fini del perfezionamento dell'iter vaccinale riguardante il minore -OMISSIS-, *entro la data del 30 aprile 2018*.

Di tale convocazione, verrà alla parte ricorrente fornita comunicazione, *entro la data del 15 aprile 2018*.

Sarà cura della medesima A.S.S.T.:

- tempestivamente informare l'Autorità scolastica in ordine a quanto sopra;
- altrettanto tempestivamente, depositare in giudizio documentale evidenza dell'avvenuta convocazione degli odierni ricorrente (completa della dimostrazione della ricezione della stessa da parte degli odierni ricorrenti), nonché dell'avvenuta presentazione degli stessi presso la struttura sanitaria competente ai fini del prosieguo dell'iter vaccinale (il cui perfezionamento viene a dimostrarsi sostanziato dalla somministrazione delle prescritte vaccinazioni);
- e, da ultimo, illustrare gli adempimenti posti in essere nel quadro del completamento del percorso vaccinale nei confronti del minore, figlio dei

ricorrenti sigg.ri -OMISSIS-.

8. Nelle more della successiva trattazione della controversia ai fini cautelari, per la quale viene fin da ora fissata la Camera di Consiglio del 9 maggio 2018, l'efficacia dell'avversato provvedimento rimane sospesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, parzialmente ed interlocutoriamente pronunciando in ordine alla proposta istanza cautelare:

- DISPONE, a carico della A.S.S.T. – Agenzia Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est – Sede di Lovere, nella persona del responsabile del Distretto Est Provincia, gli adempimenti di cui al punto 7. della motivazione;
- DIFFERISCE l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 9 maggio 2018;
- SOSPENDE, nelle more e fino a tale data, l'esecuzione dell'atto impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti del presente giudizio, nonché alla A.S.S.T. – Agenzia Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est – Sede di Lovere, Piazzale Bonomelli n. 8

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, nonché degli altri soggetti nominativamente individuati nella presente pronunzia, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.